

## **Novità fatturazione elettronica da e verso estero**

**Provvedimento dell'Agazia delle Entrate n. 293384  
del 28 ottobre 2021**

Gentile cliente,

dal 1° gennaio 2022 viene meno la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. esterometro). Le operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, dovranno essere trasmesse all'Agazia delle Entrate utilizzando il tracciato di fatturazione elettronica (SDI).

### **Premessa**

Il Provvedimento dell'Agazia delle Entrate prot. 293384/2021 del 28 ottobre 2021 è intervenuto ad apportare l'ennesima modifica in materia di fatturazione elettronica, disponendo che **a partire dal 1° gennaio 2022** sia le operazioni attive con soggetti esteri che l'integrazione e l'autofattura dovranno essere obbligatoriamente documentate da fattura elettronica mentre, per quanto riguarda le operazioni passive, sia dovranno essere effettuate tramite fattura elettronica.

### **Integrazione/Atofattura per acquisto di servizi da soggetti non residenti**

Laddove il cessionario italiano riceva da un fornitore estero (UE o Extra UE, ivi inclusi Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano) una fattura per prestazioni di servizi, ai fini dell'assolvimento dell'imposta, deve:

- Nel caso di servizi UE → integrare con IVA la fattura ricevuta;
- Nel caso di servizi extra-UE → emettere autofattura con IVA sulla fattura ricevuta.

**In entrambi i casi occorre utilizzare il codice TIPO documento TD17** e la trasmissione telematica dovrà essere effettuata **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione da parte del fornitore estero.



### **Integrazione per acquisto di beni da soggetti UE**

Il cessionario italiano è tenuto, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 331 del 1993, ad integrare il documento ricevuto con IVA italiana (anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA).

**In tal caso occorre utilizzare il codice TIPO documento TD18** e la trasmissione telematica dovrà essere effettuata **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione da parte del fornitore estero.

### **Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2**

Il cessionario italiano è tenuto ad emettere autofattura o ad integrare fatture emesse da soggetti esteri nei casi previsti dall'articolo 17 comma 2 del D.P.R. 633/72:

- acquisto da fornitore estero di beni già presenti in Italia (integrazione acquisto se intracomunitario o autofattura se extracomunitario);
- autofattura per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano;
- acquisti da fornitore estero di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito IVA (ex art. 50-bis comma 4 lettera c) DPR 633/72);
- acquisti da soggetti non residenti di beni, o di servizi su beni, che si trovano all'interno di un deposito IVA (codice natura IVA N3.6).

**In tal caso occorre utilizzare il codice TIPO documento TD19** e la trasmissione telematica dovrà essere effettuata **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione da parte del fornitore estero.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

MAININI & ASSOCIATI

*L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.*